



Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

9 MAR. 2004

COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Rosa



Il Funzionario

pen

Prot. N. 3905

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 21 del 01/03/2004

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, E COSTO DI COSTRUZIONE. ADEGUAMENTO.-

L'anno **duemilaquattro**, addì **primo** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del **Sig. Natale Zonta** nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

<input checked="" type="checkbox"/> LANZARIN Manuela	<input type="checkbox"/> BIZZOTTO rag. Mara
<input checked="" type="checkbox"/> BIZZOTTO geom. Simone	<input type="checkbox"/> ZUCHELLO sig. Andrea
<input checked="" type="checkbox"/> ZONTA sig. Natale	<input type="checkbox"/> MOTTES sig. Maurizio
<input type="checkbox"/> DIDONE' dott. Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> CONTESSA ing. Antonio Daniele
<input checked="" type="checkbox"/> CONTRO dott. Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> TOSIN geom. Giorgio
<input checked="" type="checkbox"/> POGGIANA sig. Moreno	<input checked="" type="checkbox"/> PLATZGUMMER sig. Stefano
<input checked="" type="checkbox"/> BORDIGNON rag. Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> FERRARO sig. Giuseppe
<input checked="" type="checkbox"/> GUGLIELMI rag. Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/> NICHELE p.i. Flavio
<input checked="" type="checkbox"/> ZUIN sig. Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> GEREMIA dott. Valerio
<input checked="" type="checkbox"/> DISSEGNA sig. Elvio	<input checked="" type="checkbox"/> BERNARDI rag. Antonio
<input checked="" type="checkbox"/> POGGIANA dott. Daniele	

PRESENTI: 17

ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori esterni:

Lando Sig. Ermenegildo, Zen Sig. Giovanni, Torresin Sig. Valter.

Scrutatori:

Poggiana Sig. Moreno, Zuin Sig. Paolo, Tosin Geom. Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, E COSTO DI COSTRUZIONE. ADEGUAMENTO.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento l'assessore all'Urbanistica **Bordignon Paolo** .

Dichiarato aperto il dibattito, intervengono nella discussione:

Cons. Contessa Antonio : siamo assolutamente contrari ad una cosa del genere. Aumentare del 17% gli oneri di urbanizzazione, che sono già alti, è una cosa che ci trova assolutamente contrari. Non c'è giustificazione, e se gli aumenti non sono stati fatti negli anni precedenti, pazienza! Se vanno fatti degli aumenti legati all'indice Istat, vanno fatti rispetto all'anno precedente, e non rispetto al 1996 - 1994. Credo sia inaccettabile, anche perché mi risulta che gli oneri di urbanizzazione a Rosà siano tra i più alti dei paesi limitrofi e, quindi, non vedo proprio la necessità di farlo; credo che un aumento di questo tipo sarà difficile farlo capire ai cittadini.

Cons. Nichele Flavio : riconoscendo positivo il discorso per le ristrutturazioni e i recuperi, per il resto anche noi siamo contrari, perché ci sembra un aumento spropositato; si sarebbe dovuto mettere in atto anno per anno. Pur considerando che questo andrà ad incidere principalmente per quelli che realizzeranno lottizzazioni o edifici da vendere o da mettere in affitto, è altrettanto vero che andrà ad aumentare il costo per chi va dopo a comperare; è evidente che chi costruisce per speculare, per guadagnare, e, quindi, alla fine gli aumenti che dovrebbero gravare su chi va a costruire le lottizzazioni oppure gli appartamenti che poi vengono venduti o dati in affitto, vanno ad incidere sull'utilizzatore finale, su chi va a comperare o chi va a chiedere l'appartamento o la casa in affitto. Ci troviamo anche noi contrari a questo aumento e chiediamo che venga, casomai, previsto il solo aumento con l'indice Istat dell'ultimo anno. Poi volevo capire perché l'indice è riferito al 31.12.2002 e non al 31.12.2003.

Ass. Bordignon Paolo : l'indice Istat è del 31.12.2002, perché è l'ultimo indice disponibile dato dall'Istat a riguardo di questo tipo di normativa; e naturalmente l'indice Istat non è che si possa calcolare quello dell'ultimo anno. L'indice Istat è un dato progressivo fino al 31.12.2002, e non è che valga per un anno solo.

Cons. Nichele Flavio : mi sono informato, e in un Comune qui vicino, a Rossano Veneto, non quest'anno, ma nel 2002, si è provveduto ad aggiornare gli indici. Non è stato applicato per il progresso, ma rapportato all'indice solo dell'ultimo anno. Quindi sono stati applicati gli aumenti in base all'indice Istat del 2001, e non sono stati recuperati i progressi degli anni precedenti.

Ass. Bordignon Paolo : Ripeto, bisogna vedere, gli anni prima, dove erano rimasti fermi.

Cons. Bernardi Antonio : credo che l'adeguamento in parte sia giustificato, ma non è detto che debba essere recuperato tutto l'Istat, anche quello che ormai è perso. Credo che si potrebbe pensare ad una soluzione intermedia, anche perché comunque mi pare che nel bilancio di previsione non siano stati previsti aumenti su questa voce, se non ricordo male. Vorrei capire a questo punto, se e quanto è stato previsto d'incremento nel bilancio di previsione per quello che riguarda questa voce.

Ass. Bordignon Paolo : L'importo preciso non lo so, ma è stato previsto un aumento degli oneri nel Bilancio di previsione 2004.

Cons. Bernardi Antonio : Era previsto in base alle costruzioni o alle domande in corso

oppure effettivamente per l'aumento vero rispetto a quelle che erano le tabelle precedenti?

Ass. Bordignon Paolo : Abbiamo un aumento delle lottizzazioni, che stanno per partire e di conseguenza abbiamo tenuto conto anche dell'aumento Istat che andava fatto.

Cons. Geremia Valerio : E' obbligatorio, è la legge che ci impone di recuperare tutto il pregresso o è facoltativo?

Ass. Bordignon Paolo : La legge non è che impone, però lo esplicita.

Cons. Geremia Valerio : Quindi è facoltativo. Io credo che la proposta fatta anche dal collega consigliere Nichele, vada in questo senso, nel senso che vedo i parametri del 2002, Cassola, Romano d'Ezzelino, Bassano, Rossano, siamo in testa alla classifica, però in senso negativo per la cittadinanza. Allora io credo che se noi andiamo a recuperare la metà anziché il 16,6% andiamo a recuperare l'8%, andiamo nel gruppo del comprensorio. Credo che i cittadini rosatesi si troverebbero non più in testa a questa classifica che non fa certamente onore a questa Amministrazione e soprattutto non rende lieti i cittadini rosatesi. Quindi noi chiediamo questa riduzione di fatto dell'agganciamento all'indice Istat che ci porrebbe nel gruppo di mezzo, nella norma con i comuni contermini e quindi non andrebbero a penalizzare ulteriormente i cittadini rosatesi.

Cons. Contessa Antonio : Il nostro voto sarà contrario. Siamo contrari a qualsiasi tipo di aumento. Già le famiglie sono continuamente caricate di aumenti di ogni tipo, sulla luce, sul gas, sull'acqua, ecc., adesso andiamo ad aumentare anche gli oneri di urbanizzazione che andranno ad incidere in modo sostanziale, 17% circa sul costo reale di costruzione della casa, quindi della vendita, tutte cose che andranno a pesare sulle coppie, sugli sposi, che stanno cercando un appartamento. Quindi questo aumento è assolutamente ingiustificato. Voglio vedere come lo spiegherete alla gente di Rosà.

Ass. Bordignon Paolo : Volevo fare una precisazione: non è sul costo totale, ma sul costo su cui vengono calcolati gli oneri. Abbiamo fatto un esempio di conteggio su un appartamento in commissione, e sono risultati circa 150 euro di incremento. Abbiamo portato a 200 mc in più l'incremento della base esente.

Cons. Geremia Valerio : La proposta che ha fatto il gruppo "Casa Rosà" è quella di dimezzare il recupero dell'indice Istat. Non abbiamo avuto risposta, presumo che l'amministrazione vada avanti per la sua strada; pertanto anche il gruppo Casa Rosà esprime voto contrario a questa proposta di modifica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ass. Bizzotto Simone : Questa sera mi vedo sempre tirato per la giacca dal consigliere Contessa. Ci osserva che dovremo andarlo a giustificare ai cittadini, ebbene useremo le stesse parole che ha usato lui nella precedente determinazione degli oneri, dove li aveva aumentati portandoli alla tariffa attuale. Quello che noi facciamo adesso è un adeguamento all'Istat, però se sono alti oggi, si figurino cos'erano con la determinazione precedente.

Cons. Nichele Flavio : Voteremo contrari. L'Amministrazione ha perso anche dei soldi a questo punto, perché se i contributi commisurati al costo di costruzione per le opere di urbanizzazione non sono state toccati dal 1994, penso che in tutti questi anni, pochi o tanti, sono stati persi soldi per l'amministrazione, quindi io vi chiedo perlomeno di applicare l'Istat ogni anno a questo punto e vedremo dove andremo a finire.

Cons. Contessa Antonio : L'Amministrazione precedente è rimasta in carica fino a giugno del 2002, quindi mi pare che in quegli anni non sono stati fatti aumenti.

Ass. Bordignon Paolo : in risposta al cons. Nichele, gli chiedo che se non è favorevole all'aumento, allora perché vuole che sia applicato ogni anno?

Cons. Bernardi Antonio : a riguardo della mia proposta, volevo capire se si poteva accogliere in parte la richiesta di riduzione.

Chiusa la discussione e dato atto che per gli interventi integrali si fa, comunque, riferimento alla registrazione magnetica agli atti, che a tutti gli effetti di legge è documento amministrativo.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Richiamate le precedenti delibere consiliari n. 33 del 01.03.1996 e n. 63 del 16.06.1998, con le quali venivano recepite le disposizioni della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985 “norme per l’assetto e l’uso del territorio” inerenti agli oneri di urbanizzazione;

Vista la D.G.C. n. 378 del 16.06.1994 avente per oggetto “Aggiornamento dei contributi su concessioni edilizie. Ex art. 7 legge 24.12.1993, n. 537”

Viste le disposizioni regionali contenute nel provvedimento del Consiglio Regionale n. 385 del 28 maggio 1992, pubblicato nel B.U.R. n. 75 in data 14 luglio 1992;

Dato atto che:

- l’ultimo aggiornamento del costo di costruzione è stato determinato ai sensi della vigente normativa, dalla Giunta Comunale con delibera in data 16.06.1994, n. 378, con indice di riferimento Istat febbraio 1994;

- le attuali tariffe degli oneri di urbanizzazione sono state determinate sulla base delle tariffe unitarie e delle aliquote stabilite dalla L.R. 61/85, aggiornate, con un incremento del 50%, a seguito del D.P.C.R. del 28.05.1992, n. 385, con la sopraccitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01.03.1996;

- l’art. 84 della L.R. 61/85 consente ai comuni di modificare in aumento la quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione rispetto ai valori calcolati in base all’art. 82, della medesima legge, al fine di adeguare l’importo dei contributi a specifiche situazioni locali, individuate in rapporto ai criteri di cui all’art. 16, comma 6) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisiti i pareri previsti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti favorevoli n. 10 - astenuti n. 1 (Bernardi) - contrari n. 6 (Contessa, Platzgummer, Tosin, Ferraro, Geremia e Nichele)

delibera

I °) di stabilire che il contributo commisurato all’incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, sono applicabili in conformità alle seguenti norme e tariffe:

CONTRIBUTO RAPPORATO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il rilascio del permesso di costruire per nuovi edifici: residenziali, destinati ad attività produttive (industriali, artigianali ed agricole) , commerciali, direzionali e turistici, si applicano le tabelle A1, A2, A3, allegate alla legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 ed aggiornate in conformità a quanto previsto dal P.C.R. n. 385 del 28 maggio 1992, con riferimento alle caratteristiche demografiche proprie del Comune di Rosà. In particolare: capacità insediativa teorica di 3001 abitanti al 28.02.1986 con andamento demografico dal 1973 al 1983 in aumento e con caratteristiche geografiche di pianura (pendenza inferiore al 5%, abitanti residenti al 31.12.1993 n. 11.463;

Si applica inoltre

2. In relazione all'art. 84 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61, considerate:

- la particolare situazione urbanistica,
- la ubicazione del territorio comunale,
- la specifica tipologia edilizia,
- il contributo risultante dalle tabelle di cui al precedente punto 1, viene apportata la diminuzione del 10% per gli interventi edificatori effettuati:
 - dall'A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) e dalle cooperative a proprietà indivisa;
 - nei piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP),
 - nei piani realizzati su aree di proprietà comunale;
 - nei piani per insediamenti produttivi (P.I.P.);
- quando il concessionario si obblighi con il comune a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo, di cui all'art. 18 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e della L.R. 09.09.1999, n. 42, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 22.11.1999;
- di persone fisiche che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione rispondente ai requisiti dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 05.08.1978, n.457;

3. Per interventi di ristrutturazione su edifici esistenti, o di ampliamento senza aumento di superficie utile di calpestio, i valori risultanti in base ai precedenti punti 1. e 2., ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 82;

Per il calcolo del contributo sarà considerata la sola parte di edificio oggetto di intervento.

Qualora la ristrutturazione venga realizzata mediante la demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato oggetto di intervento, i relativi oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione sono equiparati agli edifici di nuova costruzione senza riduzione alcuna.

4. Per il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, o di loro parti, salvo le speciali ipotesi previste dall'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, gli oneri saranno applicati alla sola parte oggetto di variazione.

Per il cambio di destinazione d'uso funzionale (senza opere) di edifici esistenti o di loro parti, dovrà essere corrisposto l'importo risultante dalla differenza tra gli oneri relativi alla nuova destinazione e quelli afferenti alla destinazione originaria, con esclusione di qualsiasi rimborso da parte del Comune.

Si ha mutamento di destinazione d'uso ai fini della presente deliberazione, e salve specifiche disposizioni di legge, quando il contributo fa riferimento a tabelle, o parametri diversi rispetto a quelli per l'originaria destinazione del fabbricato, o della parte di esso soggetta a variazione d'uso.

Qualora, in sede di istruttoria del progetto edilizio risulti la necessità di reperire per l'intervento richiesto nuova dotazione di spazi pubblici (parcheggio pubblico, verde), tale nuova dotazione sarà definita con apposita convenzione (atto unilaterale d'obbligo) con cui il concessionario assicura il conseguimento delle dotazioni di spazi di destinazione ad uso pubblico delle stesse.

5. Per la determinazione degli oneri stabiliti dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 per il rilascio di permesso di costruire gratuito, ai sensi degli artt. 6 e 17, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 si applicano i vari tipi di intervento e di trasformazione edilizia contenute nell'art. 3 dello decreto che si intendono qui anche i servizi accessori all'abitazione quali ripostigli, garages, o altri servizi tecnologici che non sono costruiti in aderenza al corpo principale del fabbricato, ma insistono sullo stesso lotto edificato.

6. Per gli edifici artigianali ed industriali, oltre agli oneri determinati al punto 1., saranno applicati altresì contributi specifici previsti dall'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, nella misura del 10% del contributo dovuto, salvo eventuale conguaglio a seguito di

apposita quantificazione da parte del Consiglio Comunale.

7. In caso di varianti di permessi di costruire che comportino aumento di volume e/o di superficie utile di calpestio sarà dovuto il contributo relativo alla parte modificata e/o ampliata.

Se la variante comporta mutamento della destinazione d'uso, dovrà essere corrisposta la differenza tra il contributo calcolato in base alla nuova destinazione e l'importo già versato.

In caso di mancata utilizzazione del permesso di costruire, comunicata al Comune dall'interessato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, 11, 12, 13, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e specifiche determinazioni relative ai contenuti dell'art. 60, comma 10 e dell'art. 65, comma 3° della Legge Regionale n. 61/85, il contributo pagato per il concorso nelle spese di urbanizzazione viene restituito o può essere utilizzato per altra concessione edilizia, anche mediante conguaglio.

8. Per il calcolo dei volumi e delle superfici utili, ai soli fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione valgono le seguenti norme:

8.a) per gli interventi di edilizia residenziale o destinata ad attività turistiche, il volume oneroso è quello derivante dalla superficie utile complessiva (come definita dall'art. 2 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 10 maggio 1977 sulla "Determinazione del Costo di Costruzione di nuovi edifici") moltiplicata per l'altezza di ogni singolo vano, compreso il solaio (altezza lorda);

8.b) per gli interventi relativi alle attività commerciali, direzionali, artigianali, industriali ed agricole, con esclusione dei volumi residenziali (alloggi) la cui costruzione sia ammessa dagli strumenti urbanistici nelle specifiche zone, per i quali si applica quanto previsto al precedente punto 8.a), la superficie da considerarsi è quella utile di calpestio di tutti i piani, compresi quelli interrati, aventi la stessa destinazione.

Per superfici accessorie (cantine, ripostigli, autorimesse, porticati esclusivi, terrazze, ecc.) a servizio dell'attività, la superficie utile complessiva sarà calcolata come s.n.r. (al 60%).

9. Nell'ipotesi di diretta esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, sarà dovuta una cauzione pari al 100% del valore delle opere da eseguire direttamente. Tale cauzione potrà essere prestata anche con polizza fidejussoria e sarà svincolata solo dopo il collaudo favorevole delle opere.

In caso di inadempimento totale o parziale da parte del concessionario, gli interventi necessari saranno eseguiti direttamente dal Comune con addebito dei relativi costi al concessionario, potrà essere consentita la diretta esecuzione solo di opere che si inseriscano in modo funzionale o autosufficiente nel complesso delle strutture primarie già esistenti.

Tra le opere primarie potrà essere considerato anche l'attuale depuratore, qualora imposto dal Comune, in quanto sostitutivo della fognatura comunale. Il concessionario dovrà presentare progetti esecutivi delle opere in diretta esecuzione e sottostare alle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune.

10. Per l'applicazione delle tariffe relative alla densità edilizia (mc./mq.), l'indice territoriale (o fondiario) della zona andrà moltiplicato per il coefficiente "3", ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

11. Ai fini della delimitazione delle zone territoriali omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, saranno applicate le indicazioni contenute nella cartografia del P.R.G. vigente.

12. Vengono richiamate e recepite le esenzioni previste dagli artt. 6, 17 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dall'art. 76 della Legge Regionale n. 61/85.

13. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 3, lett. b) del D.P.R. 06.06.2001, si deve reputare come unifamiliare l'edificio che, considerato nella sua interezza, per struttura e funzionalità sia tale da poter accogliere un solo nucleo familiare e che comunque abbia un volume non superiore a 800 mc fuori terra.

Se nell'ampliamento viene superato il limite del 20% l'esonero è comunque dovuto fino a tale limite.

Sono considerate unifamiliari anche le case a schiera o quelle che hanno solamente muri verticali portanti in comune, fatto salvo il limite di cubatura di cui sopra.

Non si dà luogo ad esenzione o riduzione alcuna se, a seguito dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento vengono realizzate più unità immobiliari.

14. Il costo teorico base di costruzione, riferito all'allegato "A" alla L.R. 09.09.1999, n. 42 a cui applicare i coefficienti ed i parametri previsti dalle tabelle 1,2 e 3 dell'allegato "C", viene determinato in € 697,22 (L. 1.350.000) da aggiornare annualmente come stabilito dall'art. 2, comma 5, della L.R. 09.09.1999, n. 42;

15. L'importo delle tariffe per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da introitare in sede di rilascio di permesso di costruire, determinato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01.03.1996, deve essere aumentato del 16,67% pari all'incremento Istat registrato per la costruzione di fabbricati residenziali per il periodo marzo 1996 – dicembre 2002 (99,60 – 116,50).

CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

II^o) di stabilire che il costo di costruzione di cui al comma 9, art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 deve essere adeguato in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istat a partire dal mese di marzo 1994 e fino a dicembre 2002, da applicarsi fino all'entrata in vigore delle determinazioni regionali, considerato che l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con D.G.M. n. 378 del 06.06.1994 con riferimento a febbraio 1994:

Marzo 1994 - indice istat = 117,1

Dicembre 2002 - indice istat = 116,5

Indice base 1995 = 100 - coefficiente di raccordo = 1,211

Incremento = 20,479%

Importo costo di costruzione aggiornato: € 160,64 + 20,479% = € **193,54/mq.**

- di demandare alla Giunta Comunale, in assenza di determinazioni regionali, l'adeguamento annuale del costo di costruzione in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), così come previsto dal citato comma 9, art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

- di confermare che l'aliquota da applicare sul costo di costruzione di nuovi edifici commerciali, direzionali, turistici o per interventi su edifici esistenti o parte di essi, è determinata in base alla seguente tabella e risulta dalla somma di parametri relativi al tipo di attività e alla zona territoriale:



TIPO DI ATTIVITÀ'	%	UBICAZIONE Z.T.O.	%
commerciali	2	A	3
direzionali	3	B	2
turistiche	1	Altre zone	1

Ai fini della determinazione del costo di costruzione relativo ad interventi su edifici esistenti e per nuovi edifici destinati ad attività turistiche, direzionali, commerciali, dovrà essere presentato dal richiedente il permesso di costruire un preventivo di spesa sottoscritto anche dal progettista e su tale base, se ritenuto congruo, sarà calcolato il contributo dovuto.


Le disposizioni contenute nella presente deliberazione verranno applicate ai permessi di costruire rilasciati a far data dal 01.05.2004. Si precisa che tutte le istanze in itinere, complete di ogni parere istruttorio e relative documentazioni integrative necessarie alla data del 30.03.2004, saranno evase entro la data dell'01.05.2004.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Natale Zonta



IL SEGRETARIO GENERALE
Fuvo Brindisi



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Li 9 MAR. 2004



IL FUNZIONARIO
Nichele Sebastiano




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il 19 MAR. 2004 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267..

Li 15 APR. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fuvo Brindisi